



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

30 MAG 2014 N. 469 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

12 GIU 2014

Li 30 MAG 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 48 del 27 maggio 2014

OGGETTO: Atto di citazione Casamassima Pasquale c/Comune di Castellaneta – Giudice di Pace di Taranto. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con atto di citazione notificato il 12/02/2014 ed assunto al protocollo generale in data 13/02/2014 al n. 4249, il sig. Casamassima Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mariano Fiorito, del Foro di Taranto, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Taranto questo Ente affinché il Giudice :

- *Nel merito, previo accertamento della responsabilità del Comune di Castellaneta per i danni occorsi alla vettura attorea in conseguenza della dedotta insidia stradale, per tutti i motivi di cui alla narrativa, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed, in subordine dell'art. 2043 c.c., condannare il Comune convenuto a risarcire all'attore la somma risarcitoria di € 4.900,00 ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e comunque fino al saldo effettivo.*
- *In via istruttoria*
- *In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato ai sensi del D.M. 140/2012 oltre a c.a.p. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente.*

CONSIDERATO che dalle circostanze di tempo e di luogo non sembra sussistere una responsabilità di questo Ente nella produzione dell'evento dannoso di che trattasi atteso anche che per dichiarazione di controparte il sinistro è avvenuto alle ore 18,00 del mese di settembre.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Francesco Loiacono, del Foro di Taranto, con studio in Ginosa, alla Via Isola Caprera n. 19.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) costituirsi nel giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Taranto da Casamassima Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mariano Fiorito, del Foro di Taranto, contro il Comune di Castellaneta, giusto atto di citazione notificato il 12/02/2014 ed assunto al protocollo generale in data 13/02/2014 al n. 4249 , di cui in narrativa, conferendo al legale ampio mandato *ad litem*, per la tutela degli interessi di questo Ente;
- 2) di nominare l'Avv. Francesco Loiacono, libero professionista del Foro di Taranto con studio in Ginosa (TA) alla Via Isola Caprera n. 19 legale di fiducia di questo Ente, conferendo allo stesso ampio mandato per la difesa di questo Ente;

- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)


